

IL CONCORSO ISPETTIVO S'E' PERSO PER STRADA?

- di Francesco Nuzzaci -

“Dunque, il concorso ispettivo si farà”. E' un passaggio del nostro contributo *Verso il concorso ispettivo* del maggio 2007. Al momento non sembrava un azzardo perché la sua formulazione, apparentemente perentoria, poteva ritenersi fondata su consistenti elementi oggettivi e sostenuta da un ragionamento plausibile (o, almeno, tale lo stimavamo); sì che – sia pure in tempi non brevissimi, necessari per lo scioglimento di alcuni nodi critici e che non avevamo mancato di rimarcare – si lasciava presagire un esito positivo. Ma sono trascorsi otto mesi, e scusate se vi sembran pochi, in cui non è successo praticamente nulla, al di là di innocue schermaglie semiclandestine nelle stanze ministeriali, faticosamente filtrate dai siti sindacali e dalle pagine di qualche rivista di settore, con il mondo della scuola rigorosamente ignorato.

Non volendo incappare in un rischio già sperimentato, questa volta ricorriamo al punto interrogativo, che può interpretarsi come segno di doveroso omaggio alla virtù del dubbio o come mero artificio retorico per lenire la delusione di chi – sollecitando un seguito a quanto da noi scritto sull'argomento – magari ha intrapreso una preparazione, e intende continuarla, avendo posto affidamento sulla dichiarata solerzia dell'amministrazione. Riprendiamo allora il discorso interrotto in attesa di eventi già dati per imminenti e a tutt'oggi non maturati. Se è un atto di doverosa cortesia nei confronti del lettore che chiede lumi, nondimeno coltiva la speranza di riportare ad una più larga attenzione un tema su cui è inopinatamente calato il silenzio. Si vorrebbe, anzitutto, che l'amministrazione la smettesse di cincischiare e venisse allo scoperto, per il rispetto dei principi della democrazia, della trasparenza, del diritto dei cittadini ad essere informati, in ispecie se portatori di legittime aspettative sulle decisioni che comunque dovranno essere prese.

Perché le vicende del concorso ispettivo, e in particolare gli ultimi (mancati) sviluppi delle medesime, rivelano un che di vagamente kafkiano.

Giova, a mo' di premessa, ricapitolare, con stringata sintesi, parte dei contenuti salienti di quanto già scritto in argomento.

Gli ispettori scolastici (in seguito variamente denominati) sono nati con la legge istitutiva della scuola italiana, c.d. legge Casati del 13/11/1859, n. 3725, poi riordinati dalla legge Daneo-Credaro del 1911 su un assetto rimasto sostanzialmente immutato sino ai decreti delegati del 1974, quando è stata prefigurata una visione unitaria della funzione ispettiva pur nella distinzione tra ispettori centrali – attributari della qualifica dirigenziale e il cui corpo era quasi esclusivamente composto da ex funzionari amministrativi ministeriali – e ispettori tecnici periferici, provenienti dalla docenza e mantenuti nel loro status giuridico ed economico comune a tutto il personale della scuola. In particolare il d.p.r. 417/74 – poi confluito nel tuttora vigente testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione, ex d.lgs. 297/94 – ridisegna una figura che, accanto alle pregresse tradizionali competenze di natura burocratico-amministrativa, accentua i profili squisitamente tecnici di esperto professionale impegnato dall'amministrazione, ma più a servizio delle scuole, per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento, la ricerca educativa e la sperimentazione. In ragione di ciò, nell'accesso ai ruoli di una funzione tecnica infungibile si è richiesta la provenienza dalla docenza, integrata da almeno nove anni di ruolo, ovvero dalla funzione direttiva, quest'ultima senza alcun vincolo di anzianità, ma, come la prima, necessitante il possesso di laurea. I connotati specialistici della funzione imponevano poi, a giudizio del legislatore del 1974, la canalizzazione dei percorsi, ovvero di quelli che oggi definiremmo “settori formativi”, di cui è riflesso nelle tre prove concorsuali scritte, superate le quali si accede ad un'unica prova orale, cui segue, in caso di esito positivo, la valutazione dei titoli ed infine la formazione della graduatoria di merito. Circa le prove scritte, due vertono su contenuti comuni, afferenti a problemi pedagogico-didattici e agli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi della comunità europea; mentre una prova viene differenziata, concernendo – per la scuola materna ed elementare – argomenti socioculturali di carattere generale e – per la scuola media e superiore – argomenti attinenti alle discipline comprese in determinati settori, vale a dire linguistico-espressivo, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specificità professionali, dell'educazione fisica e sportiva (cfr. art. 41 e art. 119, d.p.r. 417/74,

citato, ed ora art. 422, t.u. 297/74). La previsione legale era (art. 39, d.p.r. 417/74, ora art. 420, comma sesto, t.u. 297/94) che i concorsi ispettivi dovevano essere banditi ogni due anni, mentre l'accesso all'ispettorato centrale risultava, ovviamente, subordinato alla vacanza di posti nell'organico, ma comunque riservato – mediante concorso per titoli integrati da un colloquio – agli ispettori tecnici periferici con almeno tre anni di anzianità di servizio nel ruolo (norma non più in vigore, per quel che si dirà).

Senonchè l'amministrazione non ha saputo, voluto o potuto valorizzare i profili innovativi della ridisegnata funzione, utilizzandola episodicamente, nelle evenienze patologiche e secondo i consueti e confidenziali moduli gerarchico-burocratici, lasciando deperire la pianta organica, in progresso di tempo rideterminata sempre in ribasso, e bandendo i concorsi col contagocce, l'ultimo risalendo a quasi vent'anni fa; mentre i concorsi a ispettore centrale non sono mai stati attivati (o forse una sola volta) essendo stati coperti i posti con personale ministeriale attinto dai ruoli amministrativi o facendosi ricorso a criteri del tutto "politici". Fino a quando, dopo una lunga ed infruttuosa battaglia giudiziale intrapresa dagli interessati, non è intervenuta una disposizione infilata di soppiatto in un decreto-legge (art. 5, d.l. 6/11/89, n. 357), convertito con modificazioni dalla legge 27/12/89, n. 417, che ha unificato le due qualifiche – ispettori centrali e ispettori tecnici periferici – con la creazione del ruolo dirigenziale unico nazionale degli ispettori tecnici, cui applicare, indistintamente, le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico ex d.p.r. 748/72, come già per i soli ispettori tecnici centrali, e conseguente fuoriuscita dell'intera categoria dal comparto scuola; con indubbi benefici economici, cui però ha fatto da contraltare un ulteriore esautoramento della funzione sino ad essere essa consegnata ad una posizione di assoluta irrilevanza.

Elemento probatorio dell'inerzia e del disinteresse dell'amministrazione sono state le rare ordinanze disciplinanti l'esercizio puntuale della funzione ispettiva, l'ultima delle quali risale – se non ci fa difetto l'informazione – a più di sedici anni fa (d.m. 12 settembre 1991, n. 274). Del pari, nella notte dei tempi si perdono le specifiche direttive ministeriali poste dalla legge (cfr. art. 397, t.u. 297/94) a

fondamento e guida del concreto esercizio della funzione, così come episodiche e rimaste chiuse nel palazzo di Viale Trastevere sono state le relazioni sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, che "il corpo ispettivo", per legge (articolo sopra citato, ultimo comma), deve (avrebbe dovuto) redigere.

In questo desolato panorama ha destato scalpore un decreto della presidenza del consiglio dei ministri, pubblicato nel n. 224 della gazzetta ufficiale del 26 settembre 2005, autorizzativo dell'assunzione di 15 unità di ispettore (*rectius*, dirigente) tecnico: una cifra risibile, giustamente da tutte le parti stigmatizzata come fumo negli occhi e ulteriore occasione offerta all'amministrazione di continuare nell'uso distorto del ricorso a incarichi "politici". Incarichi che la legge (art. 19, comma 5-*bis*, d.lgs. 165/01) vuole riservare, in percentuali peraltro modeste, a soggetti esterni di conclamata professionalità e di accertata esperienza (documentabili) in relazione a settori o uffici della p.a. da ricoprire, con modalità trasparenti e di pubblico dominio, laddove, motivatamente, si ritenga necessario iniettare linfa vitale nel sistema per diminuirne il tasso di autoreferenzialità burocratica, per contro orientandone l'azione secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità; non già conferibili a docenti in pensione, a funzionari ministeriali come premio alla carriera, agli stessi dirigenti scolastici della cui produzione scientifica e delle cui esperienze riferibili ai nuovi compiti da svolgere poco o nulla si sa, rifiutati dalla comunità scolastica perché non ne riconosce l'autorevolezza. Incarichi, infine, che la corte costituzionale (si vedano da ultimo le sentenze n. 103 e n. 104 del 19 marzo 2007) giustifica – e con molte cautele – solo per le figure apicali in stretta vicinanza con l'organo politico: capi dipartimento e segretari generali, ovvero capi di gabinetto attesoche tali figure, per il tramite di pareri, proposte, studi e consulenze, determinano in concreto le decisioni politico-amministrative, o comunque vi incidono fortemente; mentre per tutte le altre figure dirigenziali, dirigenza tecnica inclusa, dovrebbero valere le competenze professionali rigorosamente accertate con pubblici concorsi, per essere messe a servizio della nazione (più che del politico di turno), assicurando l'imparzialità e il buon andamento (leggasi: efficacia-efficienza-economicità) dell'amministrazione: artt. 97 e 98 della costituzione.

Di ben diversa consistenza – e questa è stata la vera e piacevole sorpresa – si è rivelato, a distanza di un anno e mezzo, un analogo decreto della presidenza del consiglio dei ministri (in gazzetta ufficiale n. 45 del 23/2/07) che autorizza il bando di pubbliche procedure di reclutamento a tempo indeterminato di 130 dirigenti tecnici (già ispettori tecnici), che si aggiungono alle precedenti 15 unità “congelate”. E’ una cifra ragguardevole, benché non in grado di coprire l’intera pianta organica attualmente rideterminata in 380 posti (in origine erano circa 700), solo 170 dei quali risultano occupati, peraltro da soggetti di età piuttosto avanzata, prossimi al pensionamento.

Il ministro Fioroni ha prontamente rimesso nelle mani della sua direzione generale delle risorse umane l’intera partita del concorso ispettivo e a tutt’oggi (ed è passato circa un anno) non risulta che vi abbia dedicato il minimo cenno: un fatto inusuale per uno che – con un frenetico e incessante attivismo – ha smontato con il suo cacciavite l’intero e ramificato dispositivo morattiano, riuscendo altresì ad occuparsi di una congerie di temi – l’ultimo è la presentazione e approvazione in consiglio dei ministri di un disegno di legge sul *lifelong learning* – che spaziano dal nuovo obbligo d’istruzione alle scuole aperte, alle sanzioni disciplinari per gli studenti bulli e gli insegnanti fannulloni, al recupero dei debiti scolastici, agli interventi di sostegno per contrastare i fallimentari risultati del nostro sistema scolastico messi impietosamente a nudo dalla recente indagine PISA, sino alla lettura di Dante a scuola. Di tutto e di più. Ma sul concorso ispettivo la muta eloquenza di un silenzio totale, il cui significato non può di certo essere spiegato dalla direzione delle risorse umane, organo amministrativo tuttora impigliato (ma è proprio vero?) negli aspetti tecnici del reclutamento – propedeutici alla messa a punto del bando concorsuale – che sicuramente non erano di poco momento, dato che sulla vecchia normativa del più volte menzionato d.p.r. 417/74 (e poi confluita, con modifiche marginali, nel citato t.u. n. 297/94) si sono innestate le disposizioni dettate dal d.lgs. 165/01, con conseguenti problemi di compatibilità. Ma neppure di insormontabile difficoltà, se il responsabile della citata direzione, nella prima informativa resa alle associazioni sindacali al termine dell’incontro del 4 aprile 2007, aveva potuto affermare la sua intenzione di **concludere** il concorso entro il mese di febbraio del 2008, atteso che risultava già insediato ed attivo

un gruppo di lavoro, supportato dall'ufficio legislativo del ministero, vincolato alla salvaguardia della specificità di un corpo altamente specialistico rispetto al genericismo della dirigenza amministrativa, aspecifica e fungibile. Dunque, niente accesso dall'esterno e necessaria provenienza dalla funzione docente.

Dei summenzionati profili tecnici avevamo già scritto, allegando i riferimenti normativi in materia e prospettando, in punto di diritto, possibili e ragionevoli soluzioni, benché non al riparo da contenzioso, per disinnescare il quale suggerivamo la “copertura” di una legge, permettendoci di prefigurarne i contenuti: doppio canale di reclutamento, con il cinquanta per cento dei posti riservati a docenti secondo la procedura figurante nel t.u. 297/94 (con alcuni aggiustamenti concernenti la struttura e i contenuti delle prove in conseguenza del nuovo assetto autonomistico del sistema scolastico e formativo) per aprire ai medesimi un percorso di carriera professionale; l'altro 50%, destinato ai dirigenti scolastici, tramite concorso per titoli e colloquio, idoneo a contemperare la salvezza del principio costituzionale del prestigio del corpo professionale con il riconoscimento e la valorizzazione di una già esercitata funzione, ad un tempo amministrativa e tecnica, di pari qualifica (e di pari professionalità), che peraltro trova un solido aggancio normativo nell'art. 19, comma 10 del d.lgs. 165/01 e nell'art. 11 del CCNL della quinta area della dirigenza scolastica, a tenore dei quali i dirigenti cui non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali (e tali vanno ora considerate le singole istituzioni scolastiche e formative: vedasi l'art. 1, secondo comma, d.lgs. 165/01 e più ancora l'art. 117, comma terzo, della costituzione) possono svolgere funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca.

Qui ci eravamo arrestati. Ed ora il seguito. Lunga pausa di riflessione (quasi sei mesi) e secondo incontro tra amministrazione e sindacati il 26 settembre 2007, in cui viene presentato “un quadro della situazione non ancora definito, ad oggi, in modo chiaro riguardo alle scelte da operare, a causa della sovrapposizione tra un profilo professionale delineato nel t.u. 297/94 e quello desumibile dalle norme che regolano il ruolo dirigenziale ed accesso al medesimo ex d.lgs. 165/01”. In sostanza si

confessa candidatamente che in circa sei mesi il gruppo di lavoro e l'ufficio legislativo del ministero non sono riusciti a produrre alcunché e che in ragione di ciò è stato presentato un quesito al consiglio di stato per un parere sull'interpretazione delle disposizioni contrastanti; formulato in guisa che l'alto organo consultivo si pronunci con chiarezza sull'accesso alla funzione esclusivamente consentita a docenti e dirigenti scolastici, dato che "resta imprescindibile la conoscenza disciplinare" e dato che la figura del dirigente tecnico "trae la propria specificità proprio dalla funzione legata ai processi formativi ed educativi". Qualora il richiesto parere non conforti il disegno dell'amministrazione potrà essere intrapresa la via legislativa. La decisione competerà comunque al ministro. Nel frattempo, a rivederci a data da destinarsi.

Passano giusto due mesi e i sindacati, avendo appreso – chi ha fatto la soffiata? – che finalmente è pervenuto il parere del consiglio di stato, chiedono un incontro con la direzione generale delle risorse umane del ministero, nel presupposto che "ora la strada da fare per l'emanazione definitiva del bando è più agevole e certa".

E qui la vicenda, già abbondantemente fuoriuscita dalla linearità e celerità incautamente vaticinate, assume quei contorni kafkiani citati in apertura. A distanza di un mese e mezzo dalla richiesta d'incontro l'amministrazione non solo non ha ancora convocato le associazioni sindacali rappresentative (di norma non passano mai più di quattro-cinque giorni), ma queste non riescono ad avere in mano né il parere del consiglio di stato né il previo quesito formulato dall'amministrazione, dei quali, in effetti, non vi è traccia da nessuna parte: tutto secretato, come se fosse in gioco la sicurezza della nazione! Quanto al comune mortale che, interessato o semplicemente curioso, telefoni al ministero per avere notizie, si sente gentilmente rispondere che "stiamo lavorando per voi". E il ministro resta silente.

E' sempre e solo un problema procedurale? Perché l'amministrazione dovrebbe ben sapere che un parere reso dal consiglio di stato in sede consultiva, al di là della sua intrinseca pregevolezza, non garantisce nulla in ordine alla prevenzione di un contenzioso che è di scontata previsione in forza di un quadro normativo che rimane ambiguo. E in sede contenziosa il giudice amministrativo –

chiamato a decidere sul caso concreto – è soggetto solo alla legge, che la interpreta liberamente, non già vincolato a precedenti, anche se autorevoli. E lo stesso farebbero in appello le sezioni giurisdizionali del medesimo consiglio di stato.

E' legittimo allora porci la fatidica domanda, se gli ispettori tecnici, o dirigenti tecnici che dir si voglia, servano oppure debbano essere abbandonati ad una (oramai) rapida consunzione. E' la stessa domanda che le associazioni sindacali – ora inopinatamente docili – hanno formulato, in via preliminare e pregiudiziale, in sede della menzionata prima informativa ricevuta dall'amministrazione il 4 aprile del 2007, naturalmente senza riscontro. Perché la risposta spetta – sarebbe già dovuta spettare – al ministro. Proviamo ad ipotizzarne l'esito essendo, allo stato, possibili solo congetture, se non si voglia semplicemente continuare a tacere in attesa di impalpabili eventi quali che siano.

Dovrebbe essere negativa – e lo meriterebbe – se la funzione ispettiva tecnica dovesse (continuare a) essere intesa e agita alla stregua di una sinecura – tanto è stata abbandonata negli ultimi trent'anni dall'amministrazione – e per questo ambita dal “corpo estraneo” dei funzionari ministeriali e dagli stessi dirigenti amministrativi. Per i docenti comporterebbe una remunerazione più che raddoppiata e la fuoriuscita, *per saltum*, da un mestiere molto logorante e poco gratificante. Per i dirigenti scolastici realizzerebbe un sereno approdo su un'isola felice, accompagnato da un non disprezzabile incremento della busta paga: non più insidiati da una stressante e affastellata miriade di adempimenti cartacei, non più datori di lavoro avviluppati nella fitta e defatigante rete delle relazioni sindacali, non più responsabili di tutto pur privi di poteri di spesa ma quotidianamente a rischio di pesanti e personali sanzioni anche di natura penale, non più socialmente sovraesposti.

Parimenti, la risposta dovrebbe essere negativa – e lo meriterebbe – qualora la funzione ispettiva tecnica dovesse permanere nella sua tradizionale marginalità ed episodicità di azione, guardata con timore e diffidenza dalle istituzioni scolastiche, intralcio alla (libera?) esplicazione della propria autonomia. Ma qui la colpa è stata, ed è, tutta dell'amministrazione.

Dovrebbe, invece, riuscire condivisibilmente positiva se, sempre l'amministrazione, vorrà creare un corpo professionale qualificato, ben selezionato, costantemente sostenuto e alimentato esclusivamente da concorsi frequenti e regolari, stabilmente incardinato nel sistema con compiti di studio e di ricerca, consulenziali, di assistenza tecnica, di supporto e anche di vigilanza sulla qualità dei processi formativi attivati dalle istituzioni scolastiche e sulla validità delle loro prestazioni istituzionali, poiché esse non possono di certo agire in assoluta autoreferenzialità. E' questa una strada battuta da tutti i paesi che ci sopravanzano nelle ricorrenti indagini OCSE – PISA, in cui la funzione ispettiva tecnica (comunque denominata) è riconosciuta, rispettata e valorizzata.

E' disposto il ministro a intraprendere questa strada e a percorrerla sino in fondo, anche aggredendo le vischiosità del sistema e gli interessi corporativi precostituiti? Ma deve prima crederci. Nel mentre elementi sparsi che da tempo si stagliano all'orizzonte, di per sé non inquietanti, ad una più attenta riflessione, frutto di una lettura tra le righe, possono essere composti in un quadro indiziario che testimonia il contrario.

Al di là del segnalato "silenzio eloquente", se si scorrono velocemente i numerosi provvedimenti licenziati dal ministro dal suo insediamento ad oggi, si noterà che gli ispettori tecnici sono raramente chiamati in causa e per episodici adempimenti burocratici. Si ponga mente alla recente direttiva del 19/12/07, n. 113, concernente un piano di intervento graduale per il potenziamento della lingua italiana e della matematica nella scuola media, e al corposo ed articolato documento del 27/12/07, contenente le linee guida per la prima attuazione del nuovo obbligo decennale. E' menzionata una pleora di soggetti, chiamati a concorrere al comune scopo: organi collegiali, docenti, dirigente scolastico, Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, Invalsi, amministrazione, famiglie, enti locali, l'intero territorio. Ma neanche un cenno agli ispettori tecnici, forse residuati e inglobati nei gruppi tecnici che dovranno essere costituiti dall'amministrazione a livello centrale e periferico, del pari a quanto marginalmente avvenuto nel piano di accompagnamento per la progressiva attuazione sperimentale delle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo d'istruzione.

Poco prima, nel ponderoso Quaderno bianco sulla scuola presentato il 21/9/07 – che qualcuno ha ironicamente ribattezzato “libro nero” – erano state denunciate, con dovizia di dati numerici e di raffronti con i paesi OCSE, le criticità del nostro sistema di istruzione: incapacità di razionalizzare e rendere trasparenti gli altissimi costi a fronte di un prodotto comparativamente e in cifre assolute scadente, e mancanza – caso unico in Europa! – di un qualsivoglia sistema di valutazione delle scuole (nonché dei docenti e degli stessi dirigenti scolastici) che non si risolveva nella compilazione, tutta domestica, di una modulistica sterile e snervante e in un viavai di inutilità cartacea. Nel Quaderno – tra i tanti necessari interventi prospettati – si menzionano le nuove e potenziate competenze dell’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e dell’Invalsi, ma neppure una parola viene spesa per il corpo ispettivo che, sempre nel resto d’Europa, per quel che concerne la qualità dell’istruzione e l’accertamento dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche unitamente a funzioni di sostegno e consulenza alle medesime, ha un ruolo centrale, socialmente apprezzato, riconosciuto e valorizzato dall’amministrazione.

E’ noto che la legge 296/06, finanziaria per il 2007, nella prevalente ottica della riduzione dei costi, ha soppresso l’INDIRE e gli IRRE, sostituendoli con la surriferita Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, con sede a Firenze e articolata in nuclei periferici allocati presso gli uffici scolastici regionali, per occuparsi, in raccordo con questi ultimi, della ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica, della formazione e aggiornamento del personale della scuola, dei servizi di documentazione pedagogico-didattica nonché di ricerca e sperimentazione, di partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza, di collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali. Nella stessa fonte normativa sono state poi rivisitate struttura e competenze del citato Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), al fine di “potenziarne la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa”. La sua funzione primaria è quella di provvedere alla valutazione di sistema, dei risultati delle singole scuole e dei risultati degli studenti. Certamente, si dovrà dar seguito alla previsione legale e dotare questi due enti di adeguate strutture, di congrue risorse

finanziarie, di personale non già comandato e precario ma qualificato in esito a procedure trasparenti di reclutamento e/o di nomina; e poi dovranno essere emanate dal ministero direttive chiare, sobrie, fattibili. Dopodiché è spontaneo domandarsi se per l'amministrazione servono ancora gli ispettori tecnici, anche sulla scorta di un ulteriore elemento che, in negativo, concorre a rafforzare il nostro quadro indiziario. Si tratta sempre dei nuovi compiti già assegnati all'Invalsi, tra cui quello di formulare proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, in particolare per quel che attiene alla formazione dei componenti il *team* di valutazione. Giusto a distanza di un anno l'Invalsi l'ha fatto. Escludendo dal *team* il dirigente tecnico che in precedenza (nelle sperimentazioni Sivadis 1, Sivadis 2 e Sivadis 3) vi partecipava a pieno e qualificato titolo. Bel colpo!

Dunque, non può più trattarsi di mere questioni tecnico-procedurali "a causa della sovrapposizione tra un profilo professionale delineato nel t.u. 297/94 e quello desumibile dalle norme che regolano il ruolo dirigenziale e l'accesso al medesimo ex d.lgs. 165/01". Il continuare a ritenerlo, e a dichiararlo, farebbe torto all'intelligenza e alle competenze professionali della direzione generale per lo sviluppo delle risorse umane, del gruppo di lavoro ivi costituito e dell'ufficio legislativo del ministero della pubblica istruzione che continuerebbe a prestarvi supporto. Perché se realmente così fosse – e fosse stato – bastava infilare mezzo articolo in uno dei decreti legge promossi dal ministro Fioroni, con scritto semplicemente che per l'accesso alla dirigenza tecnica restano ferme le disposizioni del testo unico 297/94, in quantochè detta dirigenza "trae la propria specificità proprio dalla funzione legata ai processi formativi ed educativi". Senza scomodare il consiglio di stato.

Ci eravamo arrivati anche noi in *Verso il concorso ispettivo*. E sono passati otto mesi.